



PROVINCIA
DI LODI

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA PER LE
ATTIVITA' ESTRATTIVE DI CAVA
DI CUI ALL'ART. 33 DELLA L.R. 14/98.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 16/07/2020

Publicato all'Albo Pretorio Provinciale dal 04/08/2020 al 18/08/2020 (n° 784/2020 Reg.)

Art. 1
(Finalità)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Consulta per le attività estrattive di cava della Provincia di Lodi (di seguito Consulta), ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale 8 agosto 1998, n. 14 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava".

La Consulta esprime parere sui piani delle cave, sulle loro modifiche e su ogni altro atto relativamente al quale ne riceva richiesta dalla Provincia.

Art. 2
(Nomina dei componenti della Consulta)

I componenti della Consulta sono nominati dal Presidente della Provincia. Il Presidente provvede in ogni momento alla sostituzione di quei componenti che non possono più far parte della Consulta per sopravvenuto impedimento o decadenza.

L'atto di nomina dei componenti è corredato da idoneo curriculum professionale opportunamente documentato e dalla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto d'interesse, ove previste.

La Consulta è rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Provinciale e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 3
(Composizione della Consulta)

La Consulta è composta da:

- a) il Presidente della Provincia, o un suo delegato, che la presiede;
- b) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
- c) due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo;
- d) due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori edili;
- e) tre esperti da scegliersi tra quelli designati dalle associazioni delle categorie degli operatori agricoli;
- f) quattro tecnici qualificati nelle materie: mineraria, economico-giuridica, urbanistico-ambientale ed agronomica-forestale, di cui almeno uno designato dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art.13 della L. 349/86;
- g) il Soprintendente ai beni archeologici territorialmente competente, o un suo delegato.

Le modalità di acquisizione delle designazioni e di individuazione degli esperti e dei tecnici qualificati ai fini della successiva nomina da parte del Presidente, nonché le eventuali cause di esclusione, incompatibilità e conflitto d'interesse, sono definite dal Dirigente dell'unità organizzativa competente in materia di attività estrattive, facendo riferimento prioritariamente alle organizzazioni ed associazioni aventi almeno una sede sul territorio provinciale o, qualora non presenti, sul territorio regionale.

Art. 4
(Compiti del Presidente della Consulta)

Sono compiti del Presidente della Consulta:

- nominare i componenti della Consulta;
- convocare la Consulta;
- fissare l'ordine del giorno delle sedute e gli argomenti da trattare;
- dirigere e coordinare i lavori;
- sottoscrivere, insieme al Segretario, i verbali delle sedute;
- provvedere agli eventuali adempimenti conseguenti ai pareri espressi dalla Consulta, avvalendosi a tal fine del Dirigente dell'unità organizzativa competente in materia di attività estrattive.

Art. 5
(Convocazione della Consulta)

La Consulta viene ordinariamente convocata dal Presidente almeno due volte l'anno con all'ordine del giorno lo stato di attuazione del piano delle cave, anche per le proposte di variazione o revisione del piano stesso di cui all'art. 9 della L.R. 14/98.

Le convocazioni avvengono in via ordinaria mediante invito, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno 7 giorni prima della seduta, riportante il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta e, in allegato o tramite indicazione dell'indirizzo web a cui reperirla, l'eventuale documentazione oggetto della seduta.

La Consulta può essere convocata in via d'urgenza, con le stesse modalità, almeno 48 ore prima della data fissata per la seduta, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei componenti.

Eventuali nuovi argomenti da trattare non indicati nell'ordine del giorno possono essere aggiunti a quelli già elencati e devono essere comunicati ai componenti almeno 24 ore prima della seduta. Il Presidente può inoltre presentare all'inizio di ogni seduta altri argomenti la cui trattazione rivesta carattere d'urgenza.

Le sedute si tengono di norma presso la sede della Provincia di Lodi e non sono pubbliche, salvo casi eccezionali in cui il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengano opportuno.

Art. 6
(Validità delle riunioni)

Le riunioni della Consulta sono valide in prima convocazione se, oltre al Presidente, è presente almeno la metà degli altri membri.

Le riunioni della Consulta sono valide in seconda convocazione se, oltre al Presidente, è presente almeno un terzo degli altri membri.

Non è ammessa la delega alla partecipazione alle sedute da parte dei componenti di cui all'art. 3, lett. b), c), d), e), f). Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 14/98, tali componenti decadono dall'incarico qualora non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive sedute della consulta.

Il Presidente accerta la presenza del numero legale di componenti per deliberare validamente e dichiara aperta la seduta. Può inoltre dichiarare la sospensione o lo scioglimento della riunione qualora lo svolgimento dei lavori risulti turbato in modo tale da non garantirne la regolarità.

Qualora non sia raggiunto il numero legale di presenti anche dopo il secondo appello, eseguito dopo mezz'ora a decorrere dall'orario fissato nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta e farà risultare la circostanza nel processo verbale. Procederà poi ad una nuova convocazione della Consulta entro 15 giorni.

Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di una riunione e non trattati si intendono automaticamente rinviati alla seduta successiva.

Art. 7
(Validità dei pareri)

Il parere della Consulta si intende validamente espresso se su di esso concordano la metà più uno dei presenti.

Il voto è espresso in forma palese per alzata di mano e non sono ammessi voti di astensione. A parità di voti espressi prevale quello del Presidente.

Art. 8
(Adunanze conoscitive)

Il Presidente può fissare adunanze conoscitive della Consulta per sentire i rappresentanti di Enti, Associazioni, Categorie ed Esperti.

Le adunanze sono convocate con le modalità previste dall'art. 5 per le sedute ordinarie.

Art. 9
(Segretario della Consulta)

Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della struttura organizzativa

della Provincia di Lodi competente in materia di attività estrattive, di volta in volta designato dal Dirigente responsabile.

Il Segretario esegue l'appello nominale dei componenti, tiene nota delle presenze e delle assenze, annota i risultati delle votazioni e provvede a compilare un resoconto di ogni riunione, riportandovi in particolare i pareri espressi dalla Consulta sugli argomenti trattati.

Il resoconto viene trasmesso a mezzo PEC ai membri della Consulta, con l'indicazione di un termine entro il quale possono essere formulate eventuali osservazioni. Decorso tale termine, ed a seguito delle correzioni eventualmente apportate al testo sulla base delle osservazioni pervenute, il resoconto viene definitivamente approvato con la sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario e quindi trasmesso a mezzo PEC a tutti i membri della Consulta.

Art. 10 (Norma Finale)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, ove non incompatibili con lo stesso e con la L.R. 14/98, le disposizioni vigenti per il Consiglio Provinciale. I membri della Consulta svolgono il loro incarico a titolo completamente gratuito.